

LEGALITÀ

Una priorità per il settore delle costruzioni
e per l'intero sistema Paese.

Le proposte di FenealUil Filca-Cisl Fillea-Cgil

rispetto
appalti
costruzioni
diritti
anticorruzione
antimafia
qualità
edilizia
trasparenza
ricostruzione
sostenibilità
ambiente
lavoro
casa
controlli
durc
infrastrutture
congruità
sicurezza
legalità

26.09.2017

ore 9:30

Centro Congressi Frentani

Via dei Frentani 4

Roma



PROGRAMMA

ORE 9:30 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

ORE 10:00 INIZIO CONVEGNO

Presiede **SALVATORE SCELFO** Resp.le Nazionale Legalità Filca-Cisl

Relazione di **GRAZIANO GORLA** Segretario Nazionale Fillea-Cgil

“Legalità. Le proposte dei sindacati delle costruzioni”

ORE 10:30

- ON. **FILIPPO BUBBICO** vice Ministro agli Interni
- PREFETTO **ENNIO MARIO SODANO** Direttore ANBSC
(Agenzia Nazionale Beni Sequestrati e Confiscati)
- PREFETTO **ANGELO TROVATO** Direttore Struttura di Missione Antimafia per il Sisma 2016
- DOTT. **PAOLO PENNESI** Direttore INL
(Ispettorato Nazionale del Lavoro)
- Delegati aziendali

ORE 13:30

Conclude **VITO PANZARELLA** Segretario Generale FenealUil



controlli du

infrastrutture

congruità

sicurezza

sostenibilità

legalità

ambiente lavoro casa

edilizia rispetto

appalti

controlli

costruzioni

infrastr

diritti

anticorruzione

ricostruzio

antimafia

sostenibilit

ambiente lavor

qualità

edilizia

durc

appalti

controlli

infrastrutture

costruzioni

diritti

congr

LEGALITÀ

La criminalità organizzata, la corruzione rappresentano il maggiore ostacolo allo sviluppo democratico, politico ed economico di molti Paesi, tanto da spingere istituzioni e agenzie internazionali e la stessa UE, a lanciare un programma in materia di prevenzione del crimine nel mondo intitolato “Cultura della legalità”.

Le organizzazioni sindacali FENEALUIL FILCA-CISL FILLEA-CGIL Nazionali sono da tempo impegnate sul tema della legalità, del contrasto alle mafie ed alla criminalità organizzata, indirizzando la loro iniziativa a sostegno di un'economia legale che rafforzi la sana e corretta competizione delle imprese, che affermi pienamente la dignità delle persone ed i diritti dei lavoratori.

Ribadiscono con forza che il contrasto alle forme di illegalità economica si fa in primo luogo togliendo i patrimoni alla criminalità organizzata ed alle mafie per poi restituirli sani e legali alla collettività.

Il fenomeno della criminalità organizzata e della corruzione costituisce certamente, oggi, un problema globale che investe ed influenza tutte le comunità internazionali: diventa, pertanto, necessario ed indifferibile promuovere azioni integrate per arginare e contrastare le attività criminali. Un altro aspetto attiene all'esigenza di favorire e sostenere, contestualmente, una cultura della legalità e della sicurezza come fattori dello sviluppo economico e sociale.

Inoltre, nella società della globalizzazione, che ha caratterizzato questo ultimo decennio, ha avuto il sopravvento l'elemento economico o, ancora meglio, la parte intesa come il “fondamentalismo dell'economia” e quindi, il predominio assoluto di una visione economica e finanziaria su tutti gli altri elementi e questa condizione di supremazia nei settori della finanza, del commercio, della produzione, del lavoro e del consumo, ha certamente favorito l'internazionalizzazione delle criminalità permettendo l'incremento di traffici illeciti, una maggiore cooperazione tra le diverse organizzazioni criminali, la possibilità di riciclare i proventi delle attività criminose nei mercati internazionali.

Oltre all'aspetto globale esiste certamente una dimensione locale della criminalità che è legata ai territori, alla cultura, alle condizioni economiche e al substrato sociale che li caratterizza.

Uno studio realizzato dalla Banca d'Italia (Pinotti, P., 2010) ha evidenziato come la presenza mafiosa nelle

quattro regioni di origine (Sicilia, Calabria, Campania e Puglia) abbia prodotto un ritardo, in termini di mancato sviluppo economico, pari al 15% del PIL.

Grazie ad uno studio recentemente pubblicato dall'Università Bocconi è oggi possibile individuare il "peso tradizionale" dell'economia criminale italiana. Un peso, questo, che nel nostro Paese raggiunge la quota del 10, 9% rispetto al PIL. Se a tale quota aggiungiamo il "sommerso fiscale", stimato intorno al 16, 5%, possiamo notare che il sommerso totale raggiunge una quota pari al 27, 4% del PIL.

La criminalità rappresenta il maggiore fattore ostativo allo sviluppo incidendo sul territorio attraverso comportamenti tipici e rilevanti e danneggiando l'immagine del territorio stesso.

Alla notevole azione di contrasto e repressione esercitata dalle forze dell'ordine e dalla magistratura, con una più intensa attività dello Stato, e localmente, delle autonomie locali, diretta al recupero dello stato di legalità nella gestione della cosa pubblica, alla conseguente produzione di sviluppo economico e sociale autentico che contribuisca al superamento di quel degrado ambientale e culturale che, come sopra detto, costituisce terreno fertile per la diffusione della criminalità, bisogna affiancare la promozione di una cultura della legalità e della sicurezza come fattori decisivi dello sviluppo.

Gli strumenti e le risorse per combattere le mafie non sono sufficienti.

La legislazione italiana, che pur è una delle più avanzate al mondo, ha bisogno di ulteriori misure sui fronti del racket, delle infiltrazioni negli appalti, nel riciclaggio, nell'aggressione ai patrimoni dei boss. Si tratta di provvedimenti tanto semplici quanto efficaci che consentirebbero di mettere in ginocchio le organizzazioni criminali.

In questo contesto si inserisce l'iniziativa di FENEALUIL FILCA-CISL FILLEA-CGIL Nazionali che da sempre ritengono prioritaria nella loro azione sindacale e sociale la lotta alla illegalità, fenomeno purtroppo molto diffuso nel settore delle costruzioni.

A tal proposito, non ci siamo limitati a mere rivendicazioni, ma abbiamo presentato proposte serie e fattibili per contrastare la criminalità, dannosa non solo per i lavoratori del settore, ma anche per le aziende sane e, in generale, per la collettività.

Qualche esempio concreto: l'intuizione del DURC, il documento unico di regolarità contributiva entrato in vigore il 2 gennaio 2006; ci siamo fatti promotori delle cosiddette "WHITE LIST", liste di aziende virtuose, in regola con la comunicazione Antimafia, la regolarità contributiva (DURC), l'applicazione del contratto, ecc..

Altro cavallo di battaglia è stato ed è per noi la "Patente a punti", un sistema premiale che prevede l'attribuzione ad imprese e lavoratori autonomi, che viene decurtato in seguito a violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'azzeramento del punteggio per ripetute violazioni determina il blocco delle attività.

Il continuo aumento delle aziende sequestrate prima e confiscate poi, ci impone una attenta ed adeguata riflessione sugli strumenti di legge e sul ruolo delle parti sociali se non vogliamo continuamente assistere ad un destino che, nella maggior parte dei casi, è già scritto: fallimenti giudiziari, processi di vendita e chiusura delle imprese e la conseguente perdita di numerosi posti di lavoro.

Dobbiamo provare ad invertire la tendenza in atto, ragionando sui molteplici aspetti che dobbiamo affrontare quando siamo chiamati a svolgere la nostra parte senza nascondere le molte difficoltà che in questi anni abbiamo incontrato nella nostra esperienza quotidiana.

Le esperienze e le conoscenze maturate negli ultimi anni sul versante della gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e alle mafie ci consegnano un quadro abbastanza chiaro sulle criticità e i limiti legislativi e operativi. Si stima che delle oltre 40.000 aziende sequestrate e confiscate, per un valore di circa 30 miliardi di euro, il 90% fallisce.

La gravità assoluta del dato non investe soltanto l'aspetto economico e sociale, ma mina alla base lo spirito della legge Rognoni-La Torre che perseguiva l'obiettivo di togliere ai mafiosi la ricchezza e il conseguente controllo di potere sul territorio. La difficile e, a volte, contorta via del ribaltamento dello schema mentale che "la mafia dà il lavoro e l'antimafia lo toglie" è una scommessa, una sfida necessaria per contrastare le mafie e ordinare la nostra società dentro l'alveo della legalità.

Il risanamento e il conseguente rilancio produttivo e occupazionale delle aziende sequestrate e confiscate segna un limite oltre il quale sarà impossibile parlare sostanzialmente di lotta alle mafie. Per questa principale ragione urge una riflessione senza retorica e infingimenti sui dati che la realtà ci consegna. Individuare i limiti, i punti di debolezza ed elaborare le soluzioni adeguate per non perdere una partita decisiva per la coesione sociale e la stessa qualità della democrazia nel nostro Paese.

In modo abbastanza sommario si può convenire che le criticità maggiori risiedono nel quadro normativo e gestionale delle aziende sequestrate e confiscate, nelle procedure e nella mancanza di strutture e risorse adeguate.

Il dato sul fallimento delle aziende in oggetto, le esperienze consumate sul versante delle autorità giudiziarie preposte alla gestione dei beni, i tempi lunghissimi tra sequestro e confisca, le questioni relative alle linee di credito bancarie, l'assenza di ragionevoli strumenti a tutela dei lavoratori, gli interventi dei Tribunali fallimentari, gli alti costi per la emersione dalla illegalità, meritano correttivi strutturali che, sia per via legislativa, sia per prassi operativa ("buone pratiche") sembrano essere gli aspetti da aggredire con urgenza. Un esempio: un'azienda, per competere sul mercato, deve avere certezze giuridiche ed economiche e guide manageriali; ipotizziamo una apposita lista di operatori che mettano a disposizione dello Stato competenze e professionalità all'altezza del ruolo. Trasformare l'azienda mafiosa in impresa legale, produttiva, trasparente, che sappia produrre lavoro vero e pulito e valori sociali costituzionalmente garantiti, è un obiettivo molto difficile ma non impossibile.

Occorre, pertanto, anche il concorso sincero e volitivo dei tanti soggetti che, a vario titolo, negli ultimi anni hanno speso le loro energie sul versante della lotta alle mafie. Amministratori locali, Istituzioni pubbliche, magistrati, docenti universitari, organizzazioni sindacali, imprese, forze politiche, libere associazioni, operatori della comunicazione, sistema scolastico di base dovrebbero confrontarsi e impreziosire la rete tessuta in anni difficili e straordinari e porre in essere una nuova ed efficace stagione di lotta per sconfiggere le mafie soprattutto sul versante economico, che rimane terreno decisivo alla luce della sua pervasività che non risparmia ambiti sociali, professionali, geografici.

PER QUESTE RAGIONI AVANZIAMO LE SEGUENTI PROPOSTE

- 1)** Massimo livello di trasparenza delle informazioni relative alle misure di prevenzione sin dal momento successivo al sequestro. Banca dati presso ANBSC;
- 2)** Costituzione di un tavolo Istituzionale Nazionale di monitoraggio, quale rilevante atto partecipativo del sindacato, sui protocolli di legalità sottoscritti;
- 3)** Istituzione dell'Ufficio Attività produttive e sindacali presso l'ANBSC per affrontare le criticità relative alle aziende sequestrate e confiscate;
- 4)** Istituzione presso le Prefetture dei tavoli provinciali permanenti di monitoraggio sulle aziende sequestrate e confiscate;
- 5)** Rating di legalità come strumento di agevolazione e premialità nell'accesso agli appalti pubblici. Sconto IVA del 5%. Pubblica amministrazione e convenzioni con le aziende per la realizzazione di opere, gestione dei servizi e forniture;
- 6)** Fondo per le aziende sequestrate e confiscate per garantire il credito bancario. Fondo di rotazione;
- 7)** Emersione del lavoro irregolare (nero, grigio, frodi di identità...), tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Credito di imposta per favorire la regolarizzazione dei rapporti di lavoro in nero o irregolari;
- 8)** Fissazione dell'udienza di verifica dei crediti e saldo dei creditori. Congelare i debiti per saldarli dopo l'esaurimento della procedura giudiziaria, quindi dopo la confisca definitiva;
- 9)** Destinazione a fini sociali delle aziende confiscate. Incentivi per i lavoratori che, costituendosi in cooperativa, sono disposti a rilevare l'azienda;

- 10) Formazione dei lavoratori delle aziende, collaborazioni tra le istituzioni e i fondi interprofessionali;
- 11) Costituzione di una specifica “white list” di manager per la gestione industriale ed economica dell’impresa sequestrata e/o confiscata finalizzata ad una efficace e coerente applicazione delle specifiche norme legislative esistenti, dando continuità produttiva e occupazionale alla stessa;
- 12) Allargamento dei protocolli di legalità a tutte le opere pubbliche a prescindere dalla loro entità;
- 13) Rafforzamento degli interventi sui flussi di manodopera a partire dalle esperienze esistenti, incrociando i dati con il nostro sistema bilaterale contrattuale;
- 14) Individuare opportune misure di ammortizzatori sociali per i lavoratori nella fase di sequestro/confisca delle imprese.

Roma, 20 giugno 2017



controlli du

infrastrutture

congruità

sicurezza

sostenibilità

legalità

ambiente lavoro casa

edilizia rispetto

appalti

controlli

costruzioni

infrastr

diritti

anticorruzione

ricostruzio

antimafia

sostenibilit

ambiente lavor

qualità

edilizia

durc

appalti

controlli

infrastrutture

costruzioni

diritti

trasparenza

congr



Ministero dell'Interno

PROTOCOLLO QUADRO DI LEGALITÀ
tra
STRUTTURA DI MISSIONE EX ARTICOLO 30 LEGGE N. 229/2016
e
COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO
AI SENSI DEL D.P.R. 9 SETTEMBRE 2016
e
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E
LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A. – INVITALIA

In data 26 luglio 2017, presso gli Uffici del Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione, sono presenti:

- il Prefetto Direttore della Struttura di missione, nel prosieguo denominata "Struttura", istituita, nell'ambito del Ministero dell'interno, per le attività previste dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
- il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici a partire del 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 400 del 1988;
- il Rappresentante dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., INVITALIA, avente funzioni di Centrale unica di committenza ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 229 del 2016;

premesso che

1. il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 18 ottobre 2016, n. 244, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016", convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016, affida al Commissario Straordinario funzioni di coordinamento degli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche, nonché la definizione dei programmi d'intervento, delle risorse necessarie e delle procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati, nonché delle infrastrutture nei territori colpiti dal sisma;
2. l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge attribuisce al Commissario Straordinario, per l'esercizio delle sue funzioni, il potere di adottare ordinanze, previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate nell'ambito della cabina



Ministero dell'Interno

- di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, del medesimo decreto-legge;
3. il combinato disposto di cui agli articoli 15, comma 1, e 18 del decreto-legge individua la Centrale Unica di Committenza e i soggetti attuatori per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali di propria competenza. La centrale unica di committenza è individuata nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (INVITALIA). I rapporti tra il Commissario Straordinario e la Centrale Unica di Committenza sono regolati da apposita convenzione;
 4. l'articolo 30 del decreto-legge ha introdotto specifiche disposizioni per garantire lo *"svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione"*;
 5. in particolare, il predetto articolo prevede, tra l'altro, che:
 - la Struttura è competente a eseguire le verifiche finalizzate al rilascio, da parte della stessa, dell'informazione antimafia per i contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione di qualunque valore o importo, e assicura, con competenza funzionale ed esclusiva, il coordinamento e l'unità di indirizzo delle sopra richiamate attività, in stretto raccordo con le Prefetture delle Province interessate dagli eventi sismici;
 - la Struttura, per lo svolgimento delle verifiche antimafia sui contratti e sui successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture si conforma alle Linee-guida adottate dal Comitato di coordinamento (nel prosieguo denominato Comitato) di cui all'articolo 203 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (Codice degli appalti), anche in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di cui al Libro II del decreto legislativo n. 159 del 2011 (Codice antimafia);
 5. a norma dell'articolo 30 del decreto-legge, il Comitato ha adottato, nella seduta del 25 gennaio 2017, le richiamate Linee-guida, approvate con delibera C.I.P.E. in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
 6. è volontà dei firmatari del presente Protocollo-quadro di legalità, nel prosieguo denominato "Protocollo", assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza esercitando appieno i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalla legge, anche ai fini di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa e di verifica della sicurezza e della regolarità dei cantieri di lavoro del cratere sismico interessati alla ricostruzione;
 7. con il Protocollo le parti firmatarie intendono dare subito attuazione, in forma



Ministero dell'Interno

condivisa, di quanto disposto dalle Linee-guida di cui al precedente punto 5;

preso atto

1. che per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, i soggetti attuatori si avvalgono di una Centrale unica di committenza, individuata nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (INVITALIA), e potrebbe essere indicato quale soggetto deputato a curare la fase realizzativa;
2. che il Comitato, nella citata riunione del 25 gennaio 2017, ha espresso il proprio parere di conformità del presente Protocollo annesso alle Linee-guida, di cui costituisce parte integrante;
3. che l'articolo 3 della legge n. 36 del 2010 ha introdotto specifiche disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e che la delibera C.I.P.E. n. 15 del 2015, ai sensi dell'articolo 36 della legge n. 114 del 2014, ha introdotto il sistema di Monitoraggio dei flussi finanziari per i lavori di opere pubbliche di interesse strategico per il Paese;
4. che le Linee-guida approvate dal Comitato regolano il Monitoraggio dei flussi finanziari per gli ulteriori aspetti non riservati alla legge.

Il Prefetto Direttore della Struttura, il Commissario Straordinario e INVITALIA convergono quanto segue

- quanto precede è parte integrante e sostanziale del Protocollo,
- il Protocollo è finalizzato a garantire una rapida e corretta esecuzione dei lavori nel rispetto degli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 159 del 2011 e prevede altresì ulteriori misure intese a rendere più stringenti le verifiche antimafia, anche mediante forme di monitoraggio, sia dei flussi finanziari che dei flussi di manodopera, durante l'esecuzione dei lavori, secondo le previsioni contenute nelle richiamate Linee-guida;
- al fine di garantire più elevati livelli di prevenzione antimafia nella esecuzione delle opere, il regime delle informazioni antimafia di cui all'articolo 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 è esteso a tutti i soggetti appartenenti alla "Filiera delle imprese" come definita al successivo articolo 1;
- le prescrizioni che uniformano il presente protocollo sono vincolanti per il Soggetto aggiudicatore - nel caso in cui si tratti di INVITALIA ovvero del Commissario Straordinario - per il soggetto affidatario, comunque denominato - Contraente generale, Concessionario, Appaltatore e per tutti i soggetti della Filiera delle imprese.



Ministero dell'Interno

ART. 1

DEFINIZIONI, AMBITO DI APPLICAZIONE E CONFERIMENTO DATI

1. Ai fini del Protocollo, devono intendersi, sempre nel rispetto dei limiti della vigente normativa in materia:
 - a) Soggetto aggiudicatore: il Commissario e/o INVITALIA o altri Soggetti individuati pattiziamente;
 - b) Appaltatore: ciascun soggetto affidatario dell'esecuzione dei contratti pubblici, qualunque sia la procedura di selezione;
 - c) Subcontraente: l'avente causa dell'Appaltatore/ Affidatario con cui quest'ultimo stipula un subcontratto, di qualsiasi importo, relativo o comunque connesso all'esecuzione dei contratti pubblici;
 - d) Terzo subcontraente: l'avente causa del subcontraente con cui quest'ultimo stipula un contratto, di qualsiasi importo, relativo o comunque connesso all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici;
 - e) Subcontratto: qualsiasi contratto di subappalto e subaffidamento in generale, di qualsiasi importo, diverso dal contratto di affidamento, stipulato dall'Appaltatore o dal subcontraente e relativo o comunque connesso alla realizzazione delle opere;
 - f) Filiera delle imprese: il complesso di tutti i soggetti che intervengano a qualunque titolo - anche con rapporti negoziali diversi da quelli di appalto e subappalto, indipendentemente dalla loro collocazione nell'ambito dell'organizzazione imprenditoriale - nel ciclo di realizzazione delle opere, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge n. 217 del 2010 e degli indirizzi espressi in materia dalla pregressa Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (AVCP, ora ANAC), nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011;
 - g) Anagrafe antimafia degli esecutori, nel prosieguo "Anagrafe", prevista dall'articolo 30, comma 6, della legge n. 229 del 2016; l'Anagrafe contiene, oltre ai dati riferiti all'operatore economico iscritto, gli elementi indicati nell'articolo 7 del Protocollo;
 - h) Banca dati antimafia: la "Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia" di cui agli articoli 96 e seguenti del decreto legislativo n. 159 del 2011.
2. Ai fini del Protocollo e in attuazione delle Linee-guida, la Stazione appaltante è individuata quale "Soggetto responsabile della sicurezza" delle opere che appalta, anche sotto il profilo antimafia, e che ha il compito di garantire - verso gli organi deputati ai controlli antimafia - il flusso informativo dei dati relativi alla Filiera delle imprese che, a qualunque titolo, partecipino all'esecuzione delle opere, così come previsto nel Protocollo.
3. La Stazione appaltante si impegna ad inserire nei contratti stipulati o da stipulare con gli appaltatori apposita clausola con la quale l'appaltatore assume l'obbligo di fornire alla Stazione stessa i dati relativi alle società e alle imprese



Ministero dell'Interno

subcontraenti e terze subcontraenti interessate, a qualunque titolo, all'esecuzione delle opere.

Nella stessa clausola si stabilisce che le imprese accettano esplicitamente quanto convenuto con il Protocollo, ivi compresa la possibilità di applicazione di sanzione pecuniaria, nonché di revoca degli affidamenti o di risoluzione del contratto o subcontratto nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso le imprese contraenti, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi espressamente indicati nei successivi articoli 5 e 6 del Protocollo.

4. L'obbligo di conferimento dei dati sussiste relativamente: a tutti i contratti ed i subcontratti conclusi dall'Appaltatore, dai subcontraenti e/o dai terzi subcontraenti ed autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per qualunque importo.
5. Le comunicazioni dei dati saranno effettuate attraverso collegamento telematico, secondo le modalità successivamente indicate.
6. Tali dati sono comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti.

Articolo 2 CONFERIMENTO DEI DATI

1. Ai fini del Protocollo, i soggetti della Filiera garantiscono al Commissario Straordinario, tramite il Soggetto aggiudicatore, il flusso informativo dei dati previsti dalle disposizioni del Protocollo.
2. La Stazione appaltante, il Contraente generale, il Concessionario e l'Appaltatore s'impegnano ad inserire nei propri contratti – e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire alla Stazione appaltante o al Contraente generale/Concessionario i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione dell'opera e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c. c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dal successivo articolo 8, paragrafo 1.3. Nella stessa clausola si stabilisce che i soggetti appartenenti alla filiera delle imprese accettano esplicitamente quanto convenuto con il Protocollo, ivi compresa l'applicazione delle misure pecuniarie di cui al successivo articolo 8.
3. Tali dati sono comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subcontratti.
4. L'obbligo di conferimento dei dati sussiste, anche in ordine agli assetti societari e gestionali della Filiera delle imprese ed alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata del Protocollo
5. La trasmissione dei dati relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari delle imprese interessate, verso il Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l'iscrizione in Anagrafe, la Stazione appaltante e,



Ministero dell'Interno

nei casi di spettanza, il Contraente generale/Concessionario, nel termine previsto dall'articolo 86 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

Articolo 3 VERIFICHE ANTIMAFIA

1. Ai fini del Protocollo, l'obbligo di iscrizione nell'Anagrafe è esteso a tutti i soggetti appartenenti alla Filiera delle imprese. Sono assoggettate al predetto regime tutte le fattispecie contrattuali (contratti di affidamento e subcontratti) indipendentemente dal loro importo, oggetto, durata e da qualsiasi condizione e modalità di esecuzione. Fermo restando l'obbligo di conferimento nell'Anagrafe con le modalità precisate nel successivo art. 7, sussiste sempre l'obbligo di ricorrere ad operatori economici iscritti nell'apposito elenco, tenuto dalla Struttura e denominato Anagrafe.
2. Il soggetto deputato alla stipula del contratto di affidamento non potrà procedere alla stipula di detto contratto o all'autorizzazione di subcontratti qualora la procedura della Struttura non si sia conclusa con esito liberatorio ed avvenuta iscrizione in Anagrafe. Analogo divieto fa capo a tutti i soggetti della Filiera. Tutti i contratti e subcontratti dovranno prevedere una clausola risolutiva espressa, nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'Anagrafe. Il soggetto deputato alla stipula effettua senza ritardo ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione. In detti casi comunica senza ritardo alla Struttura l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione della impresa cui le informazioni si riferiscono. Nel caso di soggetti diversi dalla Stazione appaltante l'informazione è data anche alla stessa Stazione appaltante.
3. Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie delle imprese coinvolte a qualsiasi titolo nell'esecuzione dell'opera, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione dall'Anagrafe, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti a cura del soggetto che li ha stipulati, mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo. Detto soggetto procede alle conseguenti comunicazioni ai fini dell'immediata annotazione dell'estromissione dell'impresa e della risoluzione del contratto nell'Anagrafe. In caso di delega alla gestione dei dati, il Commissario Straordinario comunica preventivamente l'atto di delega alla Struttura.
4. Le previsioni del Protocollo riguardanti l'assoggettamento dei contratti e dei subcontratti alle verifiche antimafia effettuate con le modalità indicate nelle Linee-guida, si applicano anche ai rapporti contrattuali e alle tipologie di prestazioni eventualmente già in essere alla data di stipula del Protocollo. Nel caso che, a seguito di tali verifiche, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa



Ministero dell'Interno

a carico dei soggetti della Filiera delle imprese, il Soggetto aggiudicatore si impegna ad esercitare il diritto di risoluzione, ovvero ad imporre al suo Affidatario l'esercizio di tale diritto, ai sensi dell'articolo 94, comma 2, del decreto legislativo n. 159 del 2011.

ARTICOLO 4 DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER PARTICOLARI TIPOLOGIE DI SUBCONTRATTI E FILIERA DELLE IMPRESE

1. Ai fini del Protocollo, l'obbligo di iscrizione nell'Anagrafe sussiste altresì per i contratti di affidamento e per i subcontratti, indipendentemente dal loro importo, aventi ad oggetto le seguenti tipologie di prestazioni:
 - fornitura e trasporto di acqua (escluse le società municipalizzate);
 - servizi di mensa, di pulizia e alloggio del personale;
 - somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.
2. I soggetti sottoscrittori del Protocollo possono affidare alla Sezione specializzata costituita presso la Struttura il compito di esaminare le problematiche applicative in relazione alla sopracitata nozione di Filiera dell'opera oggetto del Protocollo, tenendo conto degli indirizzi espressi in materia dall'ANAC e delle indicazioni fornite dal Comitato.

Articolo 5 PREVENZIONE DELLE INTERFERENZE ILLECITE A SCOPO ANTICORRUPTIVO

1. Il Soggetto aggiudicatore e/o gli aventi causa indicati nell'articolo 1 del Protocollo si impegnano, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal successivo articolo 8, paragrafo 3, a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara, ad inserire nei Contratti di affidamento con i propri aventi causa, nonché a verificarne l'inserimento in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla stipula delle varie tipologie di subcontratti, le seguenti dichiarazioni :

a) Clausola n. 1:

"il Soggetto aggiudicatario, o l'impresa contraente in caso di stipula di subcontratto, si impegnano a dare comunicazione tempestiva all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c. p.".

b) Clausola n. 2:



Ministero dell'Interno

"Il Soggetto aggiudicatore, o l'impresa contraente in caso di stipula di subcontratto, si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c. p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c. p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c. p.".

2. Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente paragrafo, l'esercizio della potestà risolutoria da parte del soggetto pubblico ovvero dell'impresa contraente è subordinato alla previa intesa con l'ANAC. A tal fine, la Struttura, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c. c., ne darà comunicazione all'ANAC, che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutiva, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante e impresa aggiudicataria alle condizioni di cui all'articolo 32 della legge n.114 del 2014.

Articolo 6

PREVENZIONE INTERFERENZE ILLECITE A SCOPO ANTIMAFIA

1. In occasione di ciascuna delle procedure per l'affidamento della realizzazione delle opere, il Soggetto aggiudicatore si impegna ad inserire nella documentazione di gara e/o contrattuale il riferimento al Protocollo quale documento che dovrà essere sottoscritto per accettazione dalle imprese ricomprese nella Filiera, nonché a predisporre la documentazione contrattuale nel rispetto dei principi ispiratori del Protocollo e, nello specifico, a prevedere una disciplina quanto più possibile volta a garantire la tutela della legalità e della trasparenza, nel rispetto della vigente legislazione nonché in ordine ai criteri di qualificazione delle imprese ed alle modalità e ai tempi di pagamento degli stati di avanzamento dei lavori. Il Soggetto aggiudicatore si impegna inoltre a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara e ad inserire nei contratti con i propri aventi causa, nonché a verificarne l'inserimento in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla stipula delle varie tipologie di subcontratti, le seguenti dichiarazioni la cui violazione è sanzionata ai sensi dell'articolo 1456 c. c.:

a. Clausola n. 1:

"La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione.



Ministero dell'Interno

- b. Clausola n. 2:
"La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo sottoscritto tra Struttura, Commissario Straordinario e INVITALIA in data _____ e dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto".
2. Il Soggetto aggiudicatore si impegna, altresì, a prevedere nei contratti e subcontratti stipulati per la realizzazione delle opere:
- a. l'obbligo per il Contraente generale/Concessionario e per tutti gli operatori economici della Filiera di assumere a proprio carico l'onere derivante dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità;
 - b. l'obbligo del Contraente generale/Concessionario di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui al precedente paragrafo 1) e l'allegazione del Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte;
 - c. l'obbligo per il Contraente generale/Concessionario di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13, del decreto legislativo n. 50 del 2016 alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti;
 - d. l'obbligo per il Contraente generale/Concessionario di ricorrere al distacco della manodopera – ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo n. 136 del 2016, concernente l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno – così come disciplinato dall'articolo 30 del decreto-legislativo n. 276 del 2003, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; l'autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera.
3. Il Soggetto pubblico che in base alla specifica normativa cura la fase realizzativa e il Contraente generale/Concessionario si impegnano ad assumere ogni opportuna



Ministero dell'Interno

misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione di eventuali tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere. Lo stesso obbligo viene contrattualmente assunto dalle imprese contraenti, dai subcontraenti a qualunque titolo interessati all'esecuzione dei lavori.

4. Trovano in ogni caso applicazione le cause di esclusione dagli appalti pubblici degli imprenditori non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e, in particolare, di coloro che non denuncino di essere stati vittime di concussione o di estorsione aggravata, secondo il disposto dell'articolo 80 dello stesso decreto legislativo.
5. L'inosservanza degli obblighi in tal modo assunti è valutata dal Soggetto aggiudicatore ai fini della revoca degli affidamenti.

ART. 7

COSTITUZIONE DELLA BANCA DATI E DELLA PIATTAFORMA

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel Protocollo, è costituita e resa operativa una piattaforma informatica del Commissario Straordinario che conterrà i dati relativi alle anagrafiche dei soggetti che hanno accesso al cantiere, come definito dalla delibera C.I.P.E. n. 58 del 2011, oltre ai dati riferiti all'operatore economico iscritto. La piattaforma riporta, altresì:
 - a. i dati concernenti i contratti, subappalti e subcontratti conclusi o approvati, con indicazione del relativo oggetto, del termine di durata, ove previsto, e dell'importo;
 - b. le modifiche eventualmente intervenute nell'assetto societario o gestionale delle imprese;
 - c. le eventuali partecipazioni, anche minoritarie, in altre imprese o società, anche fiduciarie;
 - d. le eventuali sanzioni amministrative pecuniarie applicate per le violazioni delle regole sul Tracciamento finanziario o sul Monitoraggio finanziario di cui all'articolo 36 della legge n. 114 del 2014;
 - e. le eventuali penalità applicate all'operatore economico per le violazioni delle norme di capitolato ovvero delle disposizioni relative alla trasparenza delle attività di cantiere definite dalla Struttura in conformità alle Linee-guida.

Per le necessarie consultazioni, ogni venerdì antecedente alla successiva settimana lavorativa il piano di informazioni è reso disponibile, in formato elettronico (ad esempio XML), a cura del Referente di cantiere, a tutte le Forze di polizia che accedono alla piattaforma, nonché alla Struttura e alle Prefetture,

Le Forze di polizia provvedono al riscontro dei dati per favorire la massima tempestività delle verifiche e la migliore interazione dei controlli soggettivi e di contesto ambientale, riservato ai soggetti espressamente indicati dalla legge e dalle Linee-guida.



Ministero dell'Interno

2. In tutti i contratti e i subcontratti stipulati ai fini della esecuzione delle opere verrà inserita apposita clausola che preveda i seguenti impegni:
- mettere a disposizione della Struttura i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale;
 - mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione, specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze;
 - mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000.
3. L'inosservanza degli obblighi informativi di cui al comma 2 comporta la violazione dei doveri collaborativi cui consegue l'applicazione da parte del Soggetto aggiudicatore, cui spetta la vigilanza sullo specifico adempimento, di una penale come meglio specificata al successivo articolo 8, paragrafo 1.

In caso di reiterate violazioni sarà valutata l'irrogazione di ulteriori provvedimenti sanzionatori, graduati fino alla risoluzione del contratto.

Articolo 8 SANZIONI

1. Violazione dell'obbligo di comunicazione dei dati.

L'inosservanza dell'obbligo di comunicazione, entro i termini previsti dall'articolo 2 del Protocollo, dei dati relativi all'articolo 2, paragrafo 2 (comprese le variazioni degli assetti societari) e di quelli di cui all'articolo 105, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è sanzionata:

- in sede di primo accertamento, con l'applicazione di una penale pari allo 1% (uno per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni e comunque in misura non superiore ad euro 5.000 (cinquemila/00);
- in sede di secondo accertamento, con l'applicazione di una penale dall'1% al 2% (due per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni e con la formale diffida dell'Affidatario o del subcontraente;
- in sede di ulteriore accertamento, con l'applicazione di una penale pari allo 3% (tre per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le



Ministero dell'Interno

preventive comunicazioni e con la risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'articolo 1456 c. c. o con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.

2. Esito della cancellazione dall'Anagrafe

In conformità a quanto indicato all'articolo 3, paragrafo 4, del Protocollo, qualora le verifiche effettuate successivamente alla stipula di un contratto abbiano dato come esito la cancellazione dall'Anagrafe, si renderà esecutiva la clausola risolutiva espressa inserita nel contratto medesimo.

Nei confronti del Contraente generale, dell'Affidatario o del subcontraente estromesso dal cantiere è prevista l'applicazione di una penale nella misura dal 5% al 10% dell'importo del contratto di affidamento o del subcontratto.

Tale penale si applica anche nelle ipotesi di cui all'articolo 94, comma 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011. La misura della penale viene determinata tenendo conto dei criteri individuati dalla delibera C.I.P.E. n. 58 del 2011.

Le disposizioni di cui al presente paragrafo non si applicano nei casi di cui all'articolo 32, comma 10, della legge n. 114 del 2014.

3. Violazione dell'obbligo d'inserimento delle clausole di cui agli articoli 3, paragrafi 4, 5 e 6

Il mancato inserimento, da parte del Contraente generale/Concessionario, dell'Affidatario o del subcontraente, delle clausole di cui agli articoli 3, paragrafi 4, 5 e 6 del Protocollo è sanzionato ai sensi dell'articolo 1456 c. c. con la risoluzione del contratto che non contenga tali clausole o con il diniego o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.

4. Violazione degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6 (mancata denuncia di tentativi di estorsione, intimidazione, illecita richiesta di denaro, concussione, etc.)

La violazione da parte del Contraente generale/Concessionario, dell'Appaltatore dell'Affidatario o del subcontraente, degli obblighi di comunicazione e denuncia indicati negli articoli 5 e 6 del Protocollo è sanzionata con la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c. c. o con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto, fatta salva, nei casi di cui all'articolo 5, la previa intesa con l'ANAC.

5. Violazione degli obblighi di cui all'articolo 6 relativi alla cessione dei crediti e al distacco di manodopera

La violazione da parte dell'Affidatario o del subcontraente, degli obblighi indicati nell'articolo 6, paragrafo 2, lettere c) e d) del Protocollo viene sanzionata con la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c. c. o con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.

6. Violazione degli obblighi di cui all'articolo 6 relativi all'adozione di misure organizzative per la segnalazione di tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale

In caso di violazione da parte dell'Affidatario o del subcontraente degli obblighi indicati nell'articolo 6, paragrafo 5 del Protocollo viene applicata, in sede di primo



Ministero dell'Interno

accertamento, una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) dell'importo del contratto e comunque in misura non superiore ad euro 20.000 (ventimila/00). In caso di recidiva la predetta violazione viene sanzionata con la risoluzione del contratto o con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.

7. Violazione degli obblighi di cui all'articolo 9, paragrafi 3 e 4 (esposizione costante della tessera di riconoscimento, bolle di consegna dei materiali)

La violazione da parte dell'Affidatario o del subcontraente degli obblighi indicati nell'articolo 9, paragrafi 3 e 4 del Protocollo, accertata nell'esercizio dell'attività di monitoraggio della regolarità degli accessi nei cantieri, fermo restando che il lavoratore o il mezzo devono essere in tal caso immediatamente allontanati dal cantiere, è sanzionata nei confronti dell'impresa di riferimento del lavoratore o utilizzatrice del mezzo:

- a. in sede di primo accertamento, con l'applicazione di una penale di euro 1.000 (mille);
- b. in sede di secondo accertamento, con l'applicazione di una penale di euro 1.500 (millecinquecento);
- c. in sede di terzo accertamento, con l'applicazione di una penale di euro 2.000 (duemila) e con la formale diffida dell'Affidatario o del subcontraente;
- d. in sede di ulteriore accertamento, con l'applicazione di una penale di euro 2.500 (duemilacinquecento) e con la risoluzione del contratto di affidamento ai sensi dell'articolo 1456 c. c. o con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.

Resta inteso che qualora dall'accertamento delle violazioni degli obblighi oggetto del presente paragrafo emerga il mancato censimento, nella piattaforma, di lavoratori, di partite iva senza dipendenti o di mezzi, oltre all'immediato allontanamento dal cantiere dei lavoratori o dei mezzi, e salvo che la circostanza non configuri ulteriori violazioni della legge, si applicano anche le misure pecuniarie di cui al paragrafo 1 del presente articolo nei confronti dell'impresa di riferimento del lavoratore o utilizzatrice del mezzo. Nel caso in cui emerga anche il mancato censimento nella piattaforma dell'impresa di riferimento del lavoratore o utilizzatrice del mezzo, le predette sanzioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applicano nei confronti del soggetto tenuto ai sensi del Protocollo a conferire il relativo dato.

Le violazioni degli obblighi previsti dall'articolo 9, paragrafo 4 del Protocollo commesse durante il medesimo giorno sono considerate riconducibili ad una programmazione unitaria. Conseguentemente, ad esse si applica un'unica sanzione, individuata secondo quanto stabilito ai punti 7.1, 7.2, 7.3 e 7.4 del Protocollo.

L'applicazione delle misure sanzionatorie di cui al presente paragrafo 7 non interferisce con un eventuale ulteriore regime sanzionatorio previsto dalla Stazione appaltante nella documentazione contrattuale.

8. Modalità di applicazione delle penali



Ministero dell'Interno

- a. Le sanzioni economiche di cui ai precedenti paragrafi 1, 2, 6 e 7 sono determinate e applicate, dal Soggetto pubblico che in base alla specifica normativa cura la fase realizzativa, nei confronti del Contraente generale/Concessionario, nonché, per il tramite del Contraente generale/Concessionario e/o Appaltatore, nei confronti del subcontraente.

In tutti i casi il Soggetto pubblico ne darà informazione alla Struttura.

Le penali sono applicate mediante automatica detrazione del relativo importo dalle somme dovute all'impresa (Affidatario o subcontraente), in relazione alla prima erogazione utile e in ogni caso nei limiti degli importi contrattualmente dovuti (esclusi quelli trattenuti a titolo di garanzia sulla buona esecuzione dell'opera).

Il soggetto che deve applicare la penale dà informazione alla Struttura, al Soggetto pubblico che in base alla specifica normativa cura la fase realizzativa ed al proprio dante causa nella Filiera delle imprese circa l'esito dell'applicazione della penale stessa. In caso di incapienza totale o parziale delle somme contrattualmente dovute all'impresa nei cui confronti viene applicata la penale, si procederà secondo le disposizioni del codice civile.

- b. Gli importi derivanti dall'applicazione delle penali sono posti a disposizione del Soggetto pubblico che in base alla specifica normativa cura la fase realizzativa e da questo accantonate nel quadro economico dell'intervento.

Detto Soggetto pubblico potrà disporre per sostenere le spese conseguenti alle violazioni cui si riferiscono le medesime sanzioni, ovvero all'incremento delle misure per la sicurezza antimafia e anticorruzione. La destinazione delle eventuali somme residue al termine della realizzazione dell'intervento verrà effettuata in sede di collaudo dell'intervento stesso, secondo le indicazioni del Soggetto pubblico medesimo.

- c. Restano ferme le sanzioni previste dalle normative di settore.

9. Risoluzione del contratto

a. La risoluzione del contratto di affidamento e la revoca dell'autorizzazione al subcontratto in applicazione del regime sanzionatorio di cui al Protocollo non comportano obblighi di carattere indennitario o risarcitorio a qualsiasi titolo a carico della parte pubblica contraente e, ove ne ricorra il caso, dell'Affidatario o del subcontraente per il cui tramite viene disposta la risoluzione del contratto, fatto salvo il pagamento delle prestazioni eseguite dal soggetto nei cui confronti il contratto è stato risolto, beninteso al netto dell'applicazione delle penali previste dal paragrafo 2 del presente articolo.

b. La risoluzione del contratto in applicazione del regime sanzionatorio disposto dal Protocollo configura un'ipotesi di sospensione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 158 del D.P.R. n. 207 del 2010, estesa fino alla ripresa delle prestazioni oggetto del contratto risolto, e dà luogo al riconoscimento di proroga in favore del Contraente generale/Concessionario ai sensi dell'articolo 159 del medesimo D.P.R.



Ministero dell'Interno

Art. 9

SICUREZZA NEI CANTIERI E MISURE DI PREVENZIONE CONTRO I TENTATIVI DI CONDIZIONAMENTO CRIMINALE

1. Fatte salve le competenze istituzionali attribuite dalla legge agli organi di vigilanza, ai fini dell'applicazione del Protocollo, viene attuato un "*Piano di controllo coordinato*" dei cantieri e dei sub-cantieri interessati dai lavori. La gestione del Piano è di competenza del Soggetto pubblico contraente ed il controllo è svolto dalle Forze di polizia e dai Gruppi Interforze competenti.
2. Dovrà inoltre essere tenuto il "*Settimanale di cantiere*" di cui alla delibera C.I.P.E. n. 58 del 2011, che dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa:
 - a. all'opera da realizzare con l'indicazione della ditta (lo stesso Contraente generale in caso di esecuzione diretta, l'Affidatario, il subcontraente quali operatori e imprese della Filiera), dei mezzi del Contraente generale dell'Affidatario, del subaffidatario e/o di eventuali altre ditte che operano nella settimana di riferimento e di qualunque automezzo che comunque avrà accesso al cantiere, secondo il modello informatico concordato con la Struttura e nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti, che, sempre nella settimana di riferimento, saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere; parimenti, si dovranno essere indicati i titolari di partite iva senza dipendenti;
 - b. al Referente di cantiere, cui incombe l'obbligo di trasmettere, con cadenza settimanale, entro le ore 18,00 del venerdì precedente le attività settimanali previste e che ha l'obbligo di inserire nel sistema, senza alcun ritardo, ogni eventuale variazione relativa ai dati inviati non prevista nella settimana di riferimento;
 - c. all'Affidatario, cui incombe l'obbligo, tramite il Referente di cantiere o altro responsabile a ciò specificamente delegato, di garantire il corretto svolgimento dei lavori utilizzando le sole maestranze, attrezzature, macchinari e tecnici segnalati.
3. Le informazioni acquisite sono utilizzate dalla DIA, dal GICERIC e dai Gruppi Interforze delle Prefetture competenti nel cratere sismico per:
 - a. verificare la proprietà dei mezzi e la posizione del personale;
 - b. verificare, alla luce del Settimanale di cantiere, la regolarità degli accessi e delle presenze.
 - c. incrociare i dati al fine di evidenziare eventuali anomalie.I soggetti che a qualunque titolo accedono presso i cantieri di lavoro dovranno essere munite del documento identificativo di cui all'articolo 5 della legge n. 136 del 2010 per la rilevazione oraria della presenza; per i lavoratori dipendenti lo stesso documento verrà utilizzato anche ai fini della rilevazione dell'orario di lavoro. Ai fini di cui sopra, fatte salve le competenze istituzionali attribuite dalla legge agli organismi di vigilanza, la Struttura potrà:



Ministero dell'Interno

- calendarizzare incontri periodici con il Referente di cantiere e con il coordinatore dei Gruppi Interforze presso le Prefetture, nonché, qualora la Struttura lo ritenga necessario, col GICERIC;
 - richiedere, ferme restando le verifiche già previste dalle norme di settore, i controlli sulla qualità dei materiali da costruzione e dei loro componenti impiegati nei lavori per la realizzazione dell'opera.
4. Per le medesime finalità di cui al paragrafo 2, in tutti i contratti e subcontratti stipulati ai fini dell'esecuzione dell'opera verrà inserita apposita clausola che preveda i seguenti impegni:
- a. assicurare che il personale presente in cantiere esponga costantemente la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008, recante gli ulteriori dati prescritti dall'articolo 5 della legge n. 136 del 2010, anche ai fini della rilevazione oraria della presenza. Per i lavoratori dipendenti lo stesso documento verrà utilizzato anche ai fini della rilevazione dell'orario di lavoro.
La disposizione non si applica al personale addetto ad attività di vigilanza e controllo sui luoghi di lavoro;
 - b. assicurare che la bolla di consegna del materiale indichi il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali, secondo quanto prescritto dall'articolo 4 della legge n. 136 del 2010.
5. L'inosservanza degli impegni di cui al paragrafo 4, accertata nell'esercizio dell'attività di monitoraggio della regolarità degli accessi nei cantieri, è assoggettata alle sanzioni, anche pecuniarie, di cui all'articolo 8, paragrafo 7 del Protocollo.
6. Le modalità di utilizzo e l'impiego di tutte le somme oggetto di penale dovrà essere analogo a quello riportato per le violazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 8.2 del Protocollo.

Articolo 10 MONITORAGGIO e TRACCIAMENTO, A FINI DI TRASPARENZA, DEI FLUSSI DI MANODOPERA

1. Le parti concordano nel ritenere necessario sottoporre a particolare attenzione, nell'ambito delle azioni volte a contrastare le possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nel ciclo di realizzazione dell'opera, le modalità di assunzione della manodopera, gli adempimenti relativi alla legislazione sul lavoro e al CCNL del settore merceologico preminente nel cantiere, sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative, a tal fine impegnandosi a definire procedure di reclutamento di massima trasparenza.
2. Ai fini del paragrafo 1 è contestualmente costituito presso la Struttura un apposito Tavolo di monitoraggio dei flussi di manodopera, cui partecipano i rappresentanti del locale Ispettorato territoriale del lavoro, nonché delle OO.SS. dei lavoratori edili maggiormente rappresentativi sottoscrittrici del Protocollo. Allo scopo di mantenere il necessario raccordo con le altre attività di controllo antimafia, il Tavolo è



Ministero dell'Interno

coordinato da un delegato del Prefetto Direttore della Struttura e vi partecipano i rappresentanti dei Gruppi Interforze costituiti presso le Prefetture del cratere sismico. Alle riunioni possono partecipare, su invito delle Prefetture, esperti del settore.

3. Anche al fine di non compromettere l'osservanza dei tempi di esecuzione delle opere, il Tavolo di cui al paragrafo 2 potrà esaminare eventuali questioni inerenti a criticità riguardanti l'impiego della manodopera, anche con riguardo a quelle che si siano verificate a seguito dell'estromissione di un'impresa e in conseguenza della perdita del contratto o del subcontratto.
4. In coerenza con le indicazioni espresse nelle Linee-guida del Comitato, il Tavolo è informato delle violazioni contestate in merito alla sicurezza dei lavoratori nel cantiere e la utilizzazione delle tessere di riconoscimento di cui all'art. 18 del decreto legislativo n. 81 del 2008, utilizzate secondo quanto previsto dall'articolo 9 del Protocollo.

Articolo 11 VERIFICHE SULLE PROCEDURE DI ESPROPRIO

1. Ai fini di verificare eventuali ingerenze mafiose nei passaggi di proprietà delle aree interessate dagli espropri, il Soggetto aggiudicatore s'impegna a fornire per via telematica alla Struttura, all'indirizzo *PEC* che sarà fornito, il piano particellare d'esproprio per le conseguenti verifiche. Ai fini della trasparenza delle procedure ablativo, il Soggetto aggiudicatore indicherà i criteri di massima cui intende parametrare la misura dell'indennizzo, impegnandosi a segnalare alla stessa Struttura eventuali circostanze, legate all'andamento del mercato immobiliare o ad altri fattori, che in sede di negoziazione possano giustificare lo scostamento dai predetti criteri. Resta fermo l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria di eventuali fatti di reato che riguardino o siano intervenuti nel corso delle suddette attività espropriative.
2. Ferme restando le verifiche previste dal precedente paragrafo, la Struttura, anche sulla base delle buone prassi indicate nella delibera C.I.P.E. n. 58 del 2011, potrà avvalersi, a fini di consulenza, della collaborazione della competente Agenzia del Territorio, rimanendo escluso che tale coinvolgimento possa dar luogo a forme improprie di validazione della misura dell'indennizzo.

Articolo 12 DURATA DEL PROTOCOLLO

Il Protocollo opera fino al collaudo finale dell'opera, o alla sua accettazione qualora essa avvenga successivamente al collaudo.




Ministero dell'Interno

Articolo 13 ATTIVITA' DI VIGILANZA


Il Soggetto aggiudicatore provvede a riferire della propria attività di vigilanza come derivante dall'applicazione del Protocollo, inviando alla Struttura e alla competente Prefettura e, per il tramite di esse, al Comitato, con cadenza semestrale, un proprio rapporto.

Sottoscritto a Roma, li 26 luglio 2017

STRUTTURA DI MISSIONE EX ARTICOLO 30
DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 189 DEL 2016



COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO
AI SENSI DEL D.P.R. 9 SETTEMBRE 2016



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A. - INVITALIA




e (limitatamente agli impegni previsti dall'articolo 10)




Il Rappresentante dell'Ispettorato Interregionale del lavoro CENTRO



Il Rappresentante dell'Ispettorato Interregionale del lavoro NORD-EST



Le OO.SS. di categoria maggiormente rappresentative

FENERLIL
 FILCA Cisl
 FILCA-EGIL




controlli du

infrastrutture

congruità

sicurezza

sostenibilità

legalità

ambiente lavoro

casa

edilizia rispetto

appalti

controlli

costruzioni

infra

diritti

anticorruzione

ricostruz

antimafia

sostenibi

ambiente lav

qualità

edilizia

petto

durc

controlli

appalti

costruzioni

infrastrutture

diritti

conc



Ministero dell'Interno

Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Infrastrutture e degli Insediamenti Prioritari

CCASIIP/11001/119/7/27(8)

Roma, 23 maggio 2017

Alle Prefetture-U.T.G. di:

- Ascoli Piceno
- Fermo
- L'Aquila
- Macerata
- Perugia
- Rieti
- Teramo
- Terni

LORO SEDI

E, p.c.:

- All'Ufficio del Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 2016
ROMA
- Alla Struttura di missione ex art. 30, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016
- Al Gabinetto dell'On.le Ministro
S E D E

OGGETTO: Ricostruzione post-sisma Italia Centrale. Controlli nella fase di cantierizzazione.

Come certamente si ricorderà, nella circolare n. 11001/119/8(1) del 26.5.2015, inviata a tutte le Prefetture, l'allora C.C.A.S.G.O., ora lo scrivente C.C.A.S.I.I.P., nel fornire indicazioni circa il contenuto del Protocollo-tipo a prevenzione delle infiltrazioni mafiose nelle opere di natura prioritaria, successivamente adottato dalla delibera C.I.P.E. n. 62 del 2015, aveva già richiamato l'attenzione sui profili di sicurezza del Protocollo inerenti la fase particolarmente delicata della cantierizzazione delle opere, imperniati sull'applicazione del Piano coordinato di controllo dei cantieri e dei sub-cantieri interessati dai lavori (art. 9, comma 1, del Protocollo-tipo).



Ministero dell'Interno

Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Infrastrutture e degli Insediamenti Prioritari

Le previsioni di cui al predetto art. 9, comma 1, sono state, com'è noto, riprodotte anche nel Protocollo-quadro annesso alle Seconde Linee-guida predisposte dallo scrivente Comitato per la ricostruzione post-sisma nell'Italia Centrale, delle quali tutte le Prefetture sono state informate con nota n. 11001/119/7/27(8) del 9.3.2017.

Da talune riflessioni che sono state poste di recente all'attenzione della Struttura di supporto tecnico-giuridico di questo Comitato, è emersa ora l'utilità di ipotizzare, a corredo delle indicazioni già contenute nelle direttive cui si è fatto richiamo, una estensione dell'impiego delle comunicazioni settimanali (cd. Settimanale di cantiere), concernenti l'espletamento del Piano coordinato di controllo sui cantieri, per una maggiore condivisione di analisi di incrocio delle informazioni di rilievo.

Si è riflettuto, in particolare, sulla possibilità di far conoscere tali informazioni sui lavoratori occupati, come apprese dal Settimanale di cantiere, anche alle Casse Edili/Edilcasse competenti per territorio, al fine di consentire un utile controllo e riscontro incrociato dei dati, anche in sede di lavori dei Tavoli di monitoraggio dei flussi di manodopera, per meglio verificare in tal modo l'eventuale sussistenza di situazioni potenzialmente favorevoli a pratiche illegali o a fenomeni di caporalato, mediante un ragionato confronto tra le dichiarazioni rese dalle imprese alle Casse Edili a fini assistenziali e previdenziali e i dati inseriti nei Settimanali di cantiere.

In questo modo può essere accresciuto il valore della conoscenza quale basilare strumento per l'attuazione delle strategie di generale prevenzione e lotta alle infiltrazioni criminali e la connessione tra lavoro irregolare e infiltrazioni mafiose nell'economia, spesso giudizialmente accertata, può essere ricercata con un ulteriore strumento di analisi, a beneficio di quei soggetti che costituiscono la Rete di monitoraggio antimafia relativa alle infrastrutture e agli insediamenti prioritari del Paese, primi fra tutti i Gruppi Interforze costituiti presso le Prefetture, la D.I.A. e le Forze di polizia.

Pertanto, in attesa dell'inserimento della comunicazione alle Casse Edili in successive direttive di questo Comitato e/o del Commissario del Governo per la ricostruzione, il quale legge per doverosa conoscenza, si pregano codeste Prefetture, in quanto istituzionalmente interessate alla ricostruzione post-sisma, di voler sensibilizzare i soggetti pubblici destinatari del piano di informazioni di cui al punto 4 delle Seconde Linee-guida e all'art. 9, comma 3, del relativo Protocollo-quadro, a trasmettere settimanalmente alle Casse Edili/Edilcasse territorialmente competenti uno stralcio del predetto piano che contenga l'indicazione delle



Ministero dell'Interno

Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Infrastrutture e degli Insediamenti Prioritari

imprese operanti nei singoli cantieri, dei nominativi dei dipendenti impegnati nella settimana di riferimento con le relative qualifiche professionali, comprensivi dei titolari di partite IVA senza dipendenti, nonché delle eventuali variazioni, relative ai dati già inseriti nel piano stesso, indicate dai Referenti di cantiere.

Si ringrazia per la cortese collaborazione e si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento necessario.

IL COORDINATORE
Saverio Ordine

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Saverio Ordine", positioned below the printed name.



controlli du

infrastrutture

congruità

sicurezza

sostenibilità

legalità

ambiente lavoro

casa

edilizia rispetto

appalti

controlli

costruzioni

infra

diritti

anticorruzione

ricostruz

antimafia

sostenibi

ambiente lav

qualità

edilizia

petto

durc

controlli

appalti

costruzioni

infrastrutture

diritti

conc

ABSTRACT

D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 159

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (11G0201) (GU n.226 del 28-9-2011 – Suppl. Ordinario n. 214)

TITOLO II **LE MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI**

CAPO I **IL PROCEDIMENTO APPLICATIVO**

ART. 16 SOGGETTI DESTINATARI

1. Le disposizioni contenute nel presente titolo si applicano:
 - a) ai soggetti di cui all'articolo 4;
 - b) alle persone fisiche e giuridiche segnalate al Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite, o ad altro organismo internazionale competente per disporre il congelamento di fondi o di risorse economiche, quando vi sono fondati elementi per ritenere che i fondi o le risorse possano essere dispersi, occultati o utilizzati per il finanziamento di organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali.
2. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i), la misura di prevenzione patrimoniale della confisca può essere applicata relativamente ai beni, nella disponibilità dei medesimi soggetti, che possono agevolare, in qualsiasi modo, le attività di chi prende parte attiva a fatti di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Il sequestro effettuato nel corso di operazioni di polizia dirette alla prevenzione delle predette manifestazioni di violenza è convalidato a norma dell'articolo 22, comma 2.

ART. 17 TITOLARITÀ DELLA PROPOSTA

1. Nei confronti delle persone indicate all'articolo 16 possono essere proposte dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, dal questore o dal direttore della Direzione investigativa antimafia le misure di prevenzione patrimoniali di cui al presente titolo.
2. Quando le misure di prevenzione patrimoniali sono richieste nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), le funzioni e le competenze spettanti al procuratore della Repubblica presso il

tribunale del capoluogo del distretto sono attribuite al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona; nei medesimi casi, nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione le funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente.

3. Salvo quanto previsto al comma 2, nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione richieste ai sensi del presente decreto, le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal procuratore della Repubblica di cui al comma 1.

ART. 18 APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI. MORTE DEL PROPOSTO

1. Le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate disgiuntamente e, per le misure di prevenzione patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione.
2. Le misure di prevenzione patrimoniali possono essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione. In tal caso il procedimento prosegue nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa.
3. Il procedimento di prevenzione patrimoniale può essere iniziato anche in caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta la confisca; in tal caso la richiesta di applicazione della misura di prevenzione può essere proposta nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare entro il termine di cinque anni dal decesso.
4. Il procedimento di prevenzione patrimoniale può essere iniziato o proseguito anche in caso di assenza, residenza o dimora all'estero della persona alla quale potrebbe applicarsi la misura di prevenzione, su proposta dei soggetti di cui all'articolo 17 competenti per il luogo di ultima dimora dell'interessato, relativamente ai beni che si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.
5. Agli stessi fini il procedimento può essere iniziato o proseguito allorchè la persona è sottoposta ad una misura di sicurezza detentiva o alla libertà vigilata.

ART. 19 INDAGINI PATRIMONIALI

1. I soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, procedono, anche a mezzo della guardia di finanza o della polizia giudiziaria, ad indagini sul tenore di vita, sulle disponibilità finanziarie e sul patrimonio dei soggetti indicati all'articolo 16 nei cui confronti possa essere proposta la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con o senza divieto od obbligo di soggiorno, nonchè, avvalendosi della guardia di finanza o della polizia giudiziaria, ad indagini sull'attività economica facente capo agli stessi soggetti allo scopo anche di individuare le fonti di reddito.
2. I soggetti di cui al comma 1 accertano, in particolare, se dette persone siano titolari di licenze, di autorizzazioni, di concessioni o di abilitazioni all'esercizio di attività imprenditoriali e commerciali, comprese le iscrizioni ad albi professionali e pubblici registri, se beneficiano di contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concesse o erogate da parte dello

Stato, degli enti pubblici o dell'Unione europea.

3. Le indagini sono effettuate anche nei confronti del coniuge, dei figli e di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti indicati al comma 1 nonchè nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, società, consorzi od associazioni, del cui patrimonio i soggetti medesimi risultano poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente.
4. I soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, possono richiedere, direttamente o a mezzo di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, ad ogni ufficio della pubblica amministrazione, ad ogni ente creditizio nonchè alle imprese, società ed enti di ogni tipo informazioni e copia della documentazione ritenuta utile ai fini delle indagini nei confronti dei soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3. Previa autorizzazione del procuratore della Repubblica o del giudice procedente, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere al sequestro della documentazione con le modalità di cui agli articoli 253, 254, e 255 del codice di procedura penale.
5. Nel corso del procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione iniziato nei confronti delle persone indicate nell'articolo 16, il tribunale, ove necessario, può procedere ad ulteriori indagini oltre quelle già compiute a norma dei commi che precedono.

ART. 20 SEQUESTRO

1. Il tribunale, anche d'ufficio, ordina con decreto motivato il sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.
2. Il sequestro è revocato dal tribunale quando è respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione o quando risulta che esso ha per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali l'indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente.
3. L'eventuale revoca del provvedimento non preclude l'utilizzazione ai fini fiscali degli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti svolti ai sensi dell'articolo 19.

ART. 21 ESECUZIONE DEL SEQUESTRO

1. Il sequestro è eseguito con le modalità previste dall'articolo 104 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. L'ufficiale giudiziario, eseguite le formalità ivi previste, procede all'apprensione materiale dei beni e all'immissione dell'amministratore giudiziario nel possesso degli stessi, anche se gravati da diritti reali o personali di godimento, con l'assistenza obbligatoria della polizia giudiziaria.
2. Il tribunale, ove gli occupanti non vi provvedano spontaneamente, ordina lo sgombero degli immobili occupati senza titolo ovvero sulla scorta di titolo privo di data certa anteriore al sequestro mediante l'ausilio della forza pubblica.
3. Il rimborso delle spese postali e dell'indennità di trasferta spettante all'ufficiale giudiziario è regolato dalla legge 7 febbraio 1979, n. 59.

ART. 22 PROVVEDIMENTI D'URGENZA

1. Quando vi sia concreto pericolo che i beni di cui si prevede debba essere disposta la confisca vengano dispersi, sottratti od alienati, i soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2 possono, unitamente alla proposta, richiedere al presidente del tribunale competente per l'applicazione della misura di prevenzione di disporre anticipatamente il sequestro dei beni prima della fissazione dell'udienza. Il presidente del tribunale provvede con decreto motivato entro cinque giorni dalla richiesta. Il sequestro eventualmente disposto perde efficacia se non convalidato dal tribunale entro trenta giorni dalla proposta.
2. Nel corso del procedimento, a richiesta dei soggetti di cui al comma 1 o degli organi incaricati di svolgere ulteriori indagini a norma dell'articolo 19, comma 5, nei casi di particolare urgenza il sequestro è disposto dal presidente del tribunale con decreto motivato e perde efficacia se non è convalidato dal tribunale nei dieci giorni successivi. Analogamente si procede se, nel corso del procedimento, anche su segnalazione dell'amministratore giudiziario, emerge l'esistenza di altri beni che potrebbero formare oggetto di confisca.

ART. 23 PROCEDIMENTO APPLICATIVO

1. Salvo che sia diversamente disposto, al procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate dal titolo I, capo II, sezione I.
2. I terzi che risultino proprietari o comproprietari dei beni sequestrati, nei trenta giorni successivi all'esecuzione del sequestro, sono chiamati dal tribunale ad intervenire nel procedimento con decreto motivato che contiene la fissazione dell'udienza in camera di consiglio.
3. All'udienza gli interessati possono svolgere le loro deduzioni con l'assistenza di un difensore, nonchè chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione sulla confisca. Se non ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 24 il tribunale ordina la restituzione dei beni ai proprietari.
4. Il comma 2 si applica anche nei confronti dei terzi che vantano diritti reali o personali di godimento sui beni in sequestro. Se non ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 26, per la liquidazione dei relativi diritti si applicano le disposizioni di cui al titolo IV.

ART. 24 CONFISCA

1. Il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonchè dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.
2. Il decreto di confisca può essere emanato entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario. Nel caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti, tale termine può essere prorogato con decreto motivato del tribunale per periodi di sei mesi

e per non più di due volte. Ai fini del computo dei termini suddetti e di quello previsto dall'articolo 22, comma 1, si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili.

3. Il sequestro e la confisca possono essere adottati, su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'applicazione di una misura di prevenzione personale. Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione personale, con le forme previste per il relativo procedimento e rispettando le disposizioni del presente titolo.

ART. 25 SEQUESTRO O CONFISCA PER EQUIVALENTE

1. Se la persona nei cui confronti è proposta la misura di prevenzione disperde, distrae, occulta o svaluta i beni al fine di eludere l'esecuzione dei provvedimenti di sequestro o di confisca su di essi, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto denaro o altri beni di valore equivalente. Analogamente si procede quando i beni non possono essere confiscati in quanto trasferiti legittimamente, prima dell'esecuzione del sequestro, a terzi in buona fede.

ART. 26 INTESTAZIONE FITTIZIA

1. Quando accerta che taluni beni sono stati fittiziamente intestati o trasferiti a terzi, con il decreto che dispone la confisca il giudice dichiara la nullità dei relativi atti di disposizione.
2. Ai fini di cui al comma 1, fino a prova contraria si presumono fittizi:
 - a) i trasferimenti e le intestazioni, anche a titolo oneroso, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione nei confronti dell'ascendente, del discendente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, nonché dei parenti entro il sesto grado e degli affini entro il quarto grado;
 - b) i trasferimenti e le intestazioni, a titolo gratuito o fiduciario, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione.

CAPO III LA DESTINAZIONE DEI BENI CONFISCATI

ART. 45 CONFISCA DEFINITIVA. DEVOLUZIONE ALLO STATO

1. A seguito della confisca definitiva di prevenzione i beni sono acquisiti al patrimonio dello Stato liberi da oneri e pesi. La tutela dei diritti dei terzi è garantita entro i limiti e nelle forme di cui al titolo IV.
2. Il provvedimento definitivo di confisca è comunicato, dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento, all'Agenzia, nonché al prefetto e all'ufficio dell'Agenzia del demanio competenti per territorio in relazione al luogo ove si trovano i beni o ha sede l'azienda confiscata.

TITOLO IV LA TUTELA DEI TERZI E I RAPPORTI CON LE PROCEDURE CONCORSUALI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 52 DIRITTI DEI TERZI

1. La confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonchè i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, ove ricorrano le seguenti condizioni:
 - a) che l'escussione del restante patrimonio del proposto sia risultata insufficiente al soddisfacimento del credito, salvo per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni sequestrati;
 - b) che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, a meno che il creditore dimostri di avere ignorato in buona fede il nesso di strumentalità;
 - c) nel caso di promessa di pagamento o di ricognizione di debito, che sia provato il rapporto fondamentale;
 - d) nel caso di titoli di credito, che il portatore provi il rapporto fondamentale e quello che ne legittima il possesso.
2. I crediti di cui al comma 1 devono essere accertati secondo le disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e 59.
3. Nella valutazione della buona fede, il tribunale tiene conto delle condizioni delle parti, dei rapporti personali e patrimoniali tra le stesse e del tipo di attività svolta dal creditore, anche con riferimento al ramo di attività, alla sussistenza di particolari obblighi di diligenza nella fase precontrattuale nonchè, in caso di enti, alle dimensioni degli stessi.
4. La confisca definitiva di un bene determina lo scioglimento dei contratti aventi ad oggetto un diritto personale di godimento, nonchè l'estinzione dei diritti reali di godimento sui beni stessi.
5. Ai titolari dei diritti di cui al comma 4, spetta in prededuzione un equo indennizzo commisurato alla durata residua del contratto o alla durata del diritto reale. Se il diritto reale si estingue con la morte del titolare, la durata residua del diritto è calcolata alla stregua della durata media della vita determinata sulla base di parametri statistici. Le modalità di calcolo dell'indennizzo sono stabilite con decreto da emanarsi dal Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della giustizia entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
6. Se sono confiscati beni di cui viene dichiarata l'intestazione o il trasferimento fittizio, i creditori del proposto sono preferiti ai creditori chirografari in buona fede dell'intestatario fittizio, se il loro credito è anteriore all'atto di intestazione fittizia.
7. In caso di confisca di beni in comunione, se il bene è indivisibile, ai partecipanti in buona fede è concesso diritto di prelazione per l'acquisto della quota confiscata al valore di mercato, salvo che sussista la possibilità che il bene, in ragione del livello di infiltrazione criminale, possa tornare anche per interposta persona nella disponibilità del sottoposto, di taluna delle associazioni di cui all'articolo 416-bis c.p., o dei suoi appartenenti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 5, sesto e settimo periodo.
8. Se i soggetti di cui al comma 7 non esercitano il diritto di prelazione o non si possa procedere alla vendita, il bene può essere acquisito per intero al patrimonio dello Stato al fine di soddisfare un concreto interesse pubblico e i partecipanti hanno diritto alla corresponsione di una somma equivalente al valore attuale della propria quota di proprietà, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

9. Per i beni appartenenti al demanio culturale, ai sensi degli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la vendita non può essere disposta senza previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali.

ART. 53 LIMITE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE

1. I crediti per titolo anteriore al sequestro, verificati ai sensi delle disposizioni di cui al capo II, sono soddisfatti dallo Stato nel limite del 70 per cento del valore dei beni sequestrati o confiscati, risultante dalla stima redatta dall'amministratore o dalla minor somma eventualmente ricavata dalla vendita degli stessi.

ART. 54 PAGAMENTO DI CREDITI PREDEDUCIBILI

1. I crediti prededucibili sorti nel corso del procedimento di prevenzione che sono liquidi, esigibili e non contestati, non debbono essere accertati secondo le modalità previste dagli articoli 57, 58 e 59, e possono essere soddisfatti, in tutto o in parte, al di fuori del piano di riparto, previa autorizzazione del giudice delegato.
2. Se l'attivo è sufficiente e il pagamento non compromette la gestione, al pagamento di cui al comma 1 provvede l'amministratore giudiziario mediante prelievo dalle somme disponibili. In caso contrario, il pagamento è anticipato dallo Stato. Tuttavia, se la confisca ha ad oggetto beni organizzati in azienda e il tribunale ha autorizzato la prosecuzione dell'attività, la distribuzione avviene mediante prelievo delle somme disponibili secondo criteri di graduazione e proporzionalità, conformemente all'ordine assegnato dalla legge.
3. Il giudice delegato, con il decreto di autorizzazione di cui al comma 1, indica il soggetto tenuto al pagamento del credito prededucibile.

ART. 55 AZIONI ESECUTIVE

1. A seguito del sequestro non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive. I beni già oggetto di esecuzione sono presi in consegna dall'amministratore giudiziario.
2. Le esecuzioni sono riassunte entro un anno dalla revoca definitiva del sequestro o della confisca. In caso di confisca definitiva, esse si estinguono.
3. Se il sequestro riguarda beni oggetto di domande giudiziali precedentemente trascritte, aventi ad oggetto il diritto di proprietà ovvero diritti reali o personali di godimento sul bene, il terzo, che sia parte del giudizio, è chiamato ad intervenire nel procedimento di prevenzione ai sensi degli articoli 23 e 57.
4. In caso di revoca definitiva del sequestro o della confisca per motivi diversi dalla pretesa originariamente fatta valere in sede civile dal terzo chiamato ad intervenire, il giudizio civile deve essere riassunto entro un anno dalla revoca.

ART. 56 RAPPORTI PENDENTI

1. Se al momento dell'esecuzione del sequestro un contratto relativo al bene o all'azienda sequestrata è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti, l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del proposto, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di risolvere il contratto, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto.
2. Il contraente può mettere in mora l'amministratore giudiziario, facendosi assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende risolto.
3. Se dalla sospensione di cui al comma 1 può derivare un danno grave al bene o all'azienda, il giudice delegato autorizza, entro trenta giorni dall'esecuzione del sequestro, la provvisoria esecuzione dei rapporti pendenti. L'autorizzazione perde efficacia a seguito della dichiarazione prevista dal comma 1.
4. In caso di scioglimento, il contraente ha diritto di far valere nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento secondo le disposizioni previste al capo II del presente titolo. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 72 a 83 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
5. In caso di scioglimento del contratto preliminare di vendita immobiliare, trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, l'acquirente ha diritto di far valere il proprio credito secondo le disposizioni del capo II del presente titolo e gode del privilegio previsto nell'articolo 2775-bis del codice civile a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data del sequestro. Al promissario acquirente non è dovuto alcun risarcimento o indennizzo.

CAPO II ACCERTAMENTO DEI DIRITTI DEI TERZI

ART. 57 ELENCO DEI CREDITI. FISSAZIONE DELL'UDIENZA DI VERIFICA DEI CREDITI

1. L'amministratore giudiziario allega alle relazioni da presentare al giudice delegato l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei crediti e delle rispettive scadenze e l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali o personali sui beni, con l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto.
2. Il giudice delegato, anche prima della confisca, assegna ai creditori un termine perentorio, non superiore a novanta giorni, per il deposito delle istanze di accertamento dei rispettivi diritti e fissa la data dell'udienza di verifica dei crediti entro i trenta giorni successivi. Il decreto è immediatamente notificato agli interessati, a cura dell'amministratore giudiziario.
3. Il giudice delegato fissa per l'esame delle domande tardive di cui all'articolo 58, comma 6, un'udienza ogni sei mesi, salvo che sussistano motivi d'urgenza.

ART. 58 DOMANDA DEL CREDITORE

1. I creditori di cui all'articolo 52 presentano al giudice domanda di ammissione del credito.
2. La domanda di cui al comma 1 contiene:
 - a) le generalità del creditore;
 - b) la determinazione del credito di cui si chiede l'ammissione allo stato passivo ovvero la descrizione del bene su cui si vantano diritti;
 - c) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda, con i relativi documenti giustificativi;
 - d) l'eventuale indicazione del titolo di prelazione, nonchè la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale.
3. Il creditore elegge domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale procedente. È facoltà del creditore indicare, quale modalità di notificazione e di comunicazione, la trasmissione per posta elettronica o per telefax ed è onere dello stesso comunicare alla procedura ogni variazione del domicilio o delle predette modalità; in difetto, tutte le notificazioni e le comunicazioni sono eseguite mediante deposito in cancelleria.
4. La domanda non interrompe la prescrizione nè impedisce la maturazione di termini di decadenza nei rapporti tra il creditore e l'indiziato o il terzo intestatario dei beni.
5. La domanda è depositata, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'articolo 57, comma 2. Successivamente, e comunque non oltre il termine di un anno dalla definitività del provvedimento di confisca, le domande relative ad ulteriori crediti sono ammesse solo ove il creditore provi, a pena di inammissibilità della richiesta, di non aver potuto presentare la domanda tempestivamente per causa a lui non imputabile.

ART. 59 VERIFICA DEI CREDITI. COMPOSIZIONE DELLO STATO PASSIVO

1. All'udienza il giudice delegato, con l'assistenza dell'amministratore giudiziario e con la partecipazione facoltativa del pubblico ministero, assunte anche d'ufficio le opportune informazioni, verifica le domande, indicando distintamente i crediti che ritiene di ammettere, con indicazione delle eventuali cause di prelazione, e quelli che ritiene di non ammettere, in tutto o in parte, esponendo sommariamente i motivi della esclusione.
2. All'udienza di verifica gli interessati possono farsi assistere da un difensore. L'Agenzia può sempre partecipare per il tramite di un proprio rappresentante, nonchè depositare atti e documenti.
3. Terminato l'esame di tutte le domande, il giudice delegato forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria e comunicato all'Agenzia. Del deposito l'amministratore giudiziario dà notizia agli interessati non presenti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso previsto dall'articolo 58, comma 3, secondo periodo, la comunicazione può essere eseguita per posta elettronica o per telefax.
4. I provvedimenti di ammissione e di esclusione dei crediti producono effetti solo nei confronti dell'Erario.
5. Gli errori materiali contenuti nello stato passivo sono corretti con decreto del giudice delegato su istanza dell'amministratore giudiziario o del creditore, sentito il pubblico ministero, l'amministratore giudiziario e la parte interessata.

6. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, i creditori esclusi possono proporre opposizione mediante ricorso al tribunale che ha applicato la misura di prevenzione. Ciascun creditore può impugnare nello stesso termine e con le stesse modalità i crediti ammessi.
7. Il tribunale tratta in modo congiunto le opposizioni e le impugnazioni fissando un'apposita udienza in camera di consiglio, della quale l'amministratore giudiziario dà comunicazione agli interessati.
8. All'udienza ciascuna parte può svolgere, con l'assistenza del difensore, le proprie deduzioni, chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile e proporre mezzi di prova. Nel caso siano disposti d'ufficio accertamenti istruttori, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio fissato dal giudice, i mezzi di prova che si rendono necessari.
9. Esaurita l'istruzione, il tribunale fissa un termine perentorio entro il quale le parti possono depositare memorie e, nei sessanta giorni successivi, decide con decreto ricorribile per cassazione nel termine di trenta giorni dalla sua notificazione.
10. Anche dopo la confisca definitiva, se sono state presentate domande di ammissione del credito ai sensi dell'articolo 57, il procedimento giurisdizionale per la verifica e il riparto dei crediti prosegue dinanzi al tribunale che ha applicato la misura di prevenzione.

ART. 60 LIQUIDAZIONE DEI BENI

1. Conclusa l'udienza di verifica, l'amministratore giudiziario effettua la liquidazione dei beni mobili, delle aziende o rami d'azienda e degli immobili ove le somme apprese, riscosse o comunque ricevute non siano sufficienti a soddisfare i creditori utilmente collocati al passivo.
2. Le vendite sono effettuate dall'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, adottando procedure competitive, sulla base del valore di stima risultante dalla relazione di cui all'articolo 36 o utilizzando stime effettuate da parte di esperti.
3. Con adeguate forme di pubblicità, sono assicurate, nell'individuazione dell'acquirente, la massima informazione e partecipazione degli interessati. La vendita è conclusa previa acquisizione del parere ed assunte le informazioni di cui all'articolo 48, comma 5, ultimo periodo.
4. L'amministratore giudiziario può sospendere la vendita non ancora conclusa ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto.
5. L'amministratore giudiziario informa il giudice delegato dell'esito della vendita, depositando la relativa documentazione.

ART. 61 PROGETTO E PIANO DI PAGAMENTO DEI CREDITI

1. Nei sessanta giorni successivi alla formazione dello stato passivo, ovvero nei dieci giorni successivi all'ultima vendita, l'amministratore giudiziario redige un progetto di pagamento dei crediti. Il progetto contiene l'elenco dei crediti utilmente collocati al passivo, con le relative cause di prelazione, nonché l'indicazione degli importi da corrispondere a ciascun creditore.

2. I crediti, nei limiti previsti dall'articolo 53, sono soddisfatti nel seguente ordine:
 - 1) pagamento dei crediti prededucibili;
 - 2) pagamento dei crediti ammessi con prelazione sui beni confiscati, secondo l'ordine assegnato dalla legge;
 - 3) pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi è stato ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2), per la parte per cui sono rimasti insoddisfatti sul valore dei beni oggetto della garanzia.
3. Sono considerati debiti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione del procedimento di prevenzione, incluse le somme anticipate dallo Stato ai sensi dell'articolo 42.
4. Il giudice delegato apporta al progetto le variazioni che ritiene necessarie od opportune e ne ordina il deposito in cancelleria, disponendo che dello stesso sia data comunicazione a tutti i creditori.
5. Entro dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 i creditori possono presentare osservazioni sulla graduazione e sulla collocazione dei crediti, nonché sul valore dei beni o delle aziende confiscati.
6. Decorso il termine di cui al comma 5, il giudice delegato, tenuto conto delle osservazioni pervenute, sentito l'amministratore giudiziario, il pubblico ministero e l'Agenzia, determina il piano di pagamento.
7. Entro dieci giorni dalla comunicazione del piano di pagamento, i creditori possono proporre opposizione avverso il decreto dinanzi al tribunale della prevenzione. Si applica l'articolo 59, commi 6, 7, 8 e 9.
8. Divenuto definitivo il piano di pagamento, l'amministratore giudiziario procede ai pagamenti dovuti entro i limiti di cui all'articolo 53.
9. I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di pagamento non possono essere ripetuti, salvo il caso dell'accoglimento di domande di revocazione.
10. I creditori che hanno percepito pagamenti non dovuti, devono restituire le somme riscosse, oltre agli interessi legali dal momento del pagamento effettuato a loro favore. In caso di mancata restituzione, le somme sono pignorate secondo le forme stabilite per i beni mobili dal codice di procedura civile.

ART. 62 REVOCAZIONE

1. Il pubblico ministero, l'amministratore giudiziario e l'Agenzia possono in ogni tempo chiedere la revocazione del provvedimento di ammissione del credito al passivo quando emerga che esso è stato determinato da falsità, dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi che non sono stati prodotti tempestivamente per causa non imputabile al ricorrente. La revocazione è proposta dinanzi al tribunale della prevenzione nei confronti del creditore la cui domanda è stata accolta. Se la domanda è accolta, si applica l'articolo 61, comma 10.



controlli du

infrastrutture

congruità

sicurezza

sostenibilità

legalità

ambiente lavoro

casa

edilizia rispetto

appalti

controlli

costruzioni

infra

diritti

anticorruzione

ricostruz

antimafia

sostenibi

ambiente lav

qualità

edilizia

petto

durc

appalti

controlli

struzioni

infrastrutture

diritti

conc

ABSTRACT

LEGGE 7 MARZO 1996, N. 109

Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 58 del 9 Marzo 1996

LA CAMERA DEI DEPUTATI ED IL SENATO DELLA REPUBBLICA HANNO APPROVATO; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

ART. 1.

1. Il comma 3 dell'articolo 2-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“3. L'amministratore è scelto tra gli iscritti negli albi degli avvocati, dei procuratori legali, dei dottori commercialisti e dei ragionieri del distretto nonché tra persone che, pur non munite delle suddette qualifiche professionali, abbiano comprovata competenza nell'amministrazione di beni del genere di quelli sequestrati. Quando oggetto del sequestro sono beni costituiti in azienda, l'amministratore può essere scelto anche tra soggetti che hanno svolto o svolgono funzioni di commissario per l'amministrazione delle grandi imprese in crisi ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni”.

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al titolo:

- La legge 31 maggio 1965, n. 575, reca: “Disposizioni contro la mafia”.
- La legge 23 luglio 1991, n. 223, reca: “Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti

di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro”.

- Il D.L. 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, reca: “Disposizioni urgenti per l'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575”.

Nota all'art. 1:

- il testo dell'art. 2-sexies della citata legge n. 575/1965, e successive modificazioni, così come ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 2-sexies.

1. Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dagli articoli precedenti il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e un amministratore. Qualora il provvedimento sia emanato nel corso dell'istruzione per il reato di cui all'articolo 416-bis del codice penale, la nomina del giudice delegato alla procedura e dell'amministratore è disposta dal presidente del tribunale. L'amministratore ha il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati anche nel corso degli eventuali giudizi di impugnazione, sotto la direzione del giudice delegato, anche al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni.
2. Il giudice delegato può adottare nei confronti della persona sottoposta alla procedura e della sua famiglia i provvedimenti indicati nell'art. 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, quando ricorrano le condizioni ivi previste. Egli può altresì autorizzare l'amministratore a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilità, da tecnici o da altre persone retribuite.
3. L'amministratore è scelto tra gli iscritti negli albi degli avvocati, dei procuratori legali, dei dottori commercialisti e dei ragionieri del distretto nonché tra persone che, pur non munite delle suddette qualifiche professionali, abbiano comprovata competenza, nell'amministrazione di beni del genere di quelli sequestrati. Quando oggetto del sequestro sono beni costituiti in azienda, l'amministratore può essere scelto anche tra soggetti che hanno svolto o svolgono funzioni di commissario per l'amministrazione delle grandi imprese in crisi ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni.
4. Non possono essere nominate le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con esse conviventi, nè le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione”.

ART. 2.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
“5-bis. La disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale e di collocamento in mobilità prevista dal presente articolo per le ipotesi di sottoposizione di imprese a procedure concorsuali si applica, fino a concorrenza massima di lire dieci miliardi annui, previo parere motivato del prefetto fondato su ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, ai lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o confisca ai sensi della

legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. A tale fine l'amministratore dei beni nominato ai sensi dell'articolo 2-sexies della citata legge n. 575 del 1965 esercita le facoltà attribuite dal presente articolo al curatore, ai liquidatore e al commissario nominati in relazione alle procedure concorsuali".

Nota all'art. 2:

- Il testo dell'art. 3 della citata legge n. 223/1991, e successive modificazioni, così come ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 3 (Intervento straordinario di integrazione salariale e procedure concorsuali).

1. Il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai lavoratori delle imprese soggette alla disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale, nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, qualora la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata. Il trattamento straordinario di integrazione salariale è altresì concesso nel caso di ammissione al concordato preventivo consistente nella cessione dei beni. In caso di mancata omologazione, il periodo di integrazione salariale fruito ai lavoratori sarà detratto da quello previsto nel caso di dichiarazione di fallimento. Il trattamento viene concesso, su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario per un periodo non superiore a dodici mesi.
2. Entro il termine di scadenza del periodo di cui al comma 1, quando sussistano fondate prospettive di continuazione o ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione tramite la cessione, a qualunque titolo, dell'azienda o di sue parti, il trattamento straordinario di integrazione salariale può essere prorogato, su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario, previo accertamento da parte del CIPI, per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi. La domanda deve essere corredata da una relazione, approvata dal giudice delegato o dall'autorità che esercita il controllo, sulle prospettive di cessione dell'azienda o di sue parti e sui riflessi della cessione sull'occupazione aziendale.
3. Quando non sia possibile la continuazione dell'attività, anche tramite cessione dell'azienda o di sue parti, o quando i livelli occupazionali possano essere salvaguardati solo parzialmente, il curatore, il liquidatore o il commissario hanno facoltà di collocare in mobilità, ai sensi dell'articolo 4 ovvero dell'articolo 24, i lavoratori eccedenti. In tali casi il termine di cui all'articolo 4, comma 6, è ridotto a trenta giorni. Il contributo a carico dell'impresa previsto dall'articolo 5, comma 4, non è dovuto.
4. L'imprenditore che, a titolo di affitto, abbia assunto la gestione, anche parziale, di aziende appartenenti ad imprese assoggettate alle procedure di cui al comma 1, può esercitare il diritto di prelazione nell'acquisto delle medesime. Una volta esaurite le procedure previste dalle norme vigenti per la definitiva determinazione del prezzo di vendita dell'azienda, l'autorità che ad essa proceda provvede a comunicare entro dieci giorni il prezzo così stabilito all'imprenditore cui sia riconosciuto il diritto di prelazione. Tale diritto deve essere esercitato entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione.
- 4-bis. Le disposizioni in materia di mobilità ed il trattamento relativo si applicano anche al personale il cui rapporto sia disciplinato dal R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, e successive estensioni, modificazioni e integrazioni, che sia stato licenziato da imprese dichiarate fallite, o poste in liquidazione, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per i lavoratori che si trovino nelle indicate condizioni e che maturino, nel corso del trattamento di mobilità, il diritto alla pensione, la retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione deve intendersi quella dei dodici mesi di lavoro precedenti l'inizio del trattamento di mobilità.

- 4-ter. Ferma restando la previsione dell'art. 4 della legge 12 luglio 1988, n. 270, e limitatamente ai lavoratori licenziati successivamente al 1 agosto 1993, nei casi di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di procedure di liquidazione, le norme in materia di mobilità e del relativo trattamento trovano applicazione anche nei confronti delle aziende di trasporto pubblico che hanno alle proprie dipendenze personale iscritto al Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto. Per i lavoratori che si trovino nelle indicate condizioni e che maturino, nel corso del trattamento di mobilità, il diritto alla pensione, la retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione deve intendersi quella del periodo precedente l'inizio del trattamento di mobilità.
5. Sono abrogati l'art. 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, e successive modificazioni, e l'art. 2 del D.L. 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e successive modificazioni.
- 5-bis. La disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale e di collocamento in mobilità prevista dal presente articolo per le ipotesi di sottoposizione di imprese a procedure concorsuali si applica, fino a concorrenza massima di lire dieci miliardi annui, previo parere motivato del prefetto fondato su ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, ai lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. A tale fine l'amministratore dei beni nominato ai sensi dell'articolo 2-sexies della citata legge n. 575 del 1965 esercita le facoltà attribuite dal presente articolo al curatore, al liquidatore e al commissario nominati in relazione alle procedure concorsuali".

ART. 3

1. L'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, è abrogato.
2. Dopo l'articolo 2-octies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
"Art. 2-nonies.
 1. I beni confiscati sono devoluti allo Stato. Il provvedimento definitivo di confisca è comunicato, dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento, all'ufficio del territorio del Ministero delle finanze che ha sede nella provincia ove si trovano i beni o ha sede l'azienda confiscata, nonché al prefetto e al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.
 2. Dopo la confisca, l'amministratore di cui all'articolo 2-sexies svolge le proprie funzioni sotto il controllo del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze. Nel caso in cui risulti la competenza di più uffici del territorio, il controllo è esercitato dall'ufficio designato dal Ministro delle finanze. L'amministratore può essere revocato in ogni tempo, ai sensi dell'articolo 2-septies, sino all'esaurimento delle operazioni di liquidazione, o sino a quando sia data attuazione al provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 2-decies.
 3. L'amministratore gestisce i beni ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, nonché, in quanto applicabili, ai sensi dell'articolo 2-octies della presente legge e ai sensi del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, 27 marzo 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 1990. Al rimborso ed all'anticipazione delle spese, nonché alla liquidazione

dei compensi che non trovino copertura nelle risorse della gestione, provvede il dirigente del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, secondo le attribuzioni di natura contabile previste dall'articolo 42, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287. A tal fine il dirigente dell'ufficio del territorio del Ministero delle finanze può avvalersi di apposite aperture di credito disposte, a proprio favore, sui fondi dello specifico capitolo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, salva, in ogni caso, l'applicazione della normativa di contabilità generale dello Stato e del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Art. 2-decies.

1. La destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali confiscati è effettuata con provvedimento del direttore centrale del demanio del Ministero delle finanze, su proposta non vincolante del dirigente del competente ufficio del territorio, sulla base della stima del valore dei beni effettuata dal medesimo ufficio, acquisiti i pareri del prefetto e del sindaco del comune interessato e sentito l'amministratore di cui all'articolo 2-sexies.
2. La proposta di cui al comma 1 è formulata entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 dell'articolo 2-nonies. Il provvedimento del direttore centrale del demanio del Ministero delle finanze è emanato entro trenta giorni dalla comunicazione della proposta.
3. Anche prima dell'emanazione del provvedimento del direttore centrale del demanio del Ministero delle finanze, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell'articolo 823 del codice civile.

Art. 2-undecies.

1. L'amministratore di cui all'articolo 2-sexies versa all'ufficio del registro:
 - a) le somme di denaro confiscate che non debbano essere utilizzate per la gestione di altri beni confiscati;
 - b) le somme ricavate dalla vendita, anche mediante trattativa privata, dei beni mobili non costituiti in azienda, ivi compresi quelli registrati, e dei titoli. Se la procedura di vendita è antieconomica, con provvedimento del dirigente del competente ufficio dal territorio del Ministero delle finanze è disposta la cessione gratuita o la distruzione del bene da parte dell'amministratore;
 - c) le somme derivanti dal recupero dei crediti personali. Se la procedura di recupero è antieconomica, ovvero, dopo accertamenti sulla solvibilità del debitore svolti dal competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, avvalendosi anche degli organi di polizia, il debitore risulti insolvente, il credito è annullato con provvedimento del dirigente dell'ufficio del territorio del Ministero delle finanze.
2. I beni immobili sono:
 - a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile;
 - b) trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, per finalità istituzionali o sociali. Il Comune può amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunità, ad enti, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Se entro un anno dal trasferimento il comune non ha provveduto alla destinazione del bene, il prefetto nomina un commissario con poteri sostitutivi;

- c) trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, se confiscati per il reato di cui all'articolo 74 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il comune può amministrare direttamente il bene oppure, preferibilmente, assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito, secondo i criteri di cui all'articolo 129 del medesimo testo unico, ad associazioni, comunità o enti per il recupero di tossicodipendenti operanti nel territorio ove è sito l'immobile.
3. I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello Stato e destinati:
- a) all'affitto, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività produttiva, a titolo oneroso, previa valutazione del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, a società e ad imprese pubbliche o private, ovvero a titolo gratuito, senza oneri a carico dello Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata. Nella scelta dell'affittuario sono privilegiate le soluzioni che garantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali. I beni non possono essere destinati all'affitto alle cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata se taluno dei relativi soci è parente, coniuge, affine o convivente con il destinatario della confisca, ovvero nel caso in cui nei suoi confronti sia stato adottato taluno dei provvedimenti indicati nell'articolo 15, commi 1 e 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55;
 - b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, a soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico. Nel caso di vendita disposta alla scadenza del contratto di affitto dei beni, l'affittuario può esercitare il diritto di prelazione entro trenta giorni dalla comunicazione della vendita del bene da parte del Ministero delle finanze;
 - c) alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico, con le medesime modalità di cui alla lettera b).
4. Alle operazioni di cui al comma 3 provvede il dirigente del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, che può affidarle all'amministratore di cui all'articolo 2-sexies, con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2-nonies, entro sei mesi dalla data di emanazione del provvedimento del direttore centrale del demanio del Ministero delle finanze di cui al comma 1 dell'articolo 2-decies.
5. I proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni di cui al comma 3 sono versati all'ufficio del registro.
6. Nella scelta del cessionario o dell'affittuario dei beni aziendali l'Amministrazione delle finanze procede mediante licitazione privata ovvero, qualora ragioni di necessità o di convenienza, specificatamente indicate e motivate, lo richiedano, mediante trattativa privata. Sui relativi contratti è richiesto il parere di organi consultivi solo per importi eccedenti due miliardi di lire nel caso di licitazione privata e un miliardo di lire nel caso di trattativa privata. I contratti per i quali non è richiesto il parere del Consiglio di Stato sono approvati, dal dirigente del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, sentito il direttore centrale del demanio del medesimo Ministero.
7. I provvedimenti emanati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2-decies e dei commi 2 e 3 del presente articolo sono immediatamente esecutivi.
8. I trasferimenti e le cessioni di cui al presente articolo, disposti a titolo gratuito, sono esenti da qualsiasi imposta. Art. 2-duodecies.
1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e per un periodo di tre anni a decorrere dall'esercizio finanziario 1995, le somme versate all'ufficio del registro ai sensi dei commi 1 e 5 dell'articolo

2-undecies affluiscono in un fondo, istituito presso la prefettura competente, per l'erogazione, nei limiti delle disponibilità, di contributi destinati al finanziamento, anche parziale, di progetti relativi alla gestione a fini istituzionali, sociali o di interesse pubblico degli immobili confiscati, nonché relativi a specifiche attività di:

- a) risanamento di quartieri urbani degradati;
- b) prevenzione e recupero di condizioni di disagio e di emarginazione;
- c) intervento nelle scuole per corsi di educazione alla legalità;
- d) promozione di cultura imprenditoriale e di attività imprenditoriale per giovani disoccupati.

2. Possono presentare i progetti e relative richieste di contributo di cui al comma 1:

- a) i comuni ove sono siti gli immobili;
- b) le comunità, gli enti, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le comunità terapeutiche e i centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e le associazioni sociali che dimostrino di aver svolto attività propria nei due anni precedenti la richiesta.

3. Il prefetto, sentiti i sindaci dei comuni interessati e l'assessore regionale competente, previo parere di apposito comitato tecnico-finanziario, dispone sulle richieste di contributi di cui ai commi 1 e 2 con provvedimento motivato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, sono adottate, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme regolamentari sulle modalità di gestione del fondo di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, dell'interno e della difesa, sono adottate, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme regolamentari per disciplinare la raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati o confiscati, dei dati concernenti lo stato del procedimento per il sequestro o la confisca e dei dati concernenti la consistenza, la destinazione e la utilizzazione dei beni sequestrati o confiscati. Il Governo trasmette ogni sei mesi al Parlamento una relazione concernente i dati suddetti.

5. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sugli schemi di regolamento di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento può comunque essere adottato.

6. Le disposizioni di cui agli articoli 2-nonies, 2-decies, 2-undecies e al presente articolo si applicano anche ai beni per i quali non siano state esaurite le procedure di liquidazione o non sia stato emanato il provvedimento di cui al comma 1 del citato articolo 2-decies”.

3. I decreti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2-duodecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dal comma 2 del presente articolo, sono emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Note all'art. 3:

- Per l'argomento del citato D.L. n. 230/1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 282/1989, si veda in nota al titolo.
- Per l'argomento della citata legge n.575/1965 si veda in nota al titolo.

ART. 4

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 marzo 1996

SCALFARO

DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1778):

Presentato dall'on. DI LELLO FINVOLI ed altri il 15 dicembre 1994.

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 22 febbraio 1995, con pareri delle commissioni I, V, VI, X e XI.

Esaminato dalla II commissione, in sede referente, l'8 marzo 1995; il 18 e 24 maggio 1995.

Assegnato nuovamente alla II commissione, in sede legislativa, il 19 luglio 1995.

Esaminato dalla II commissione, in sede legislativa, il 19 luglio 1995 e approvato il 25 luglio 1995.

Senato della Repubblica (atto n. 2022):

Assegnato alla 2a commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 4 agosto 1995, con pareri delle commissioni 1a, 5a, 6a e 11a.

Esaminato dalla 2a commissione il 30 novembre 1995 e approvato il 28 febbraio 1996.

Impaginazione e stampa: Eureka3 S.r.l.
www.eureka3.it

Finito di stampare: Settembre 2017

